



# COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

Copia

N° 14 del 08/07/2013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013.-**

L'anno **duemilatredici**, addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **18,30**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

| N.                      | <u>Cognome e Nome</u>  | P  | A  |
|-------------------------|------------------------|----|----|
| 1                       | PECCATI Ferruccio      | SI |    |
| 2                       | CAVALLI Nicola         | SI |    |
| 3                       | LAZZARI Roberto        | SI |    |
| 4                       | ARALDI Sara            | SI |    |
| 5                       | MANFREDINI Andrea      | SI |    |
| 6                       | ZAVATTINI Stefano      |    | SI |
| 7                       | BASSI Romeo Anadir     | SI |    |
| 8                       | CHIARI Liliano         | SI |    |
| 9                       | MOSTOSI Elvio          | SI |    |
| 10                      | PULITI Maria Teresa    | SI |    |
| 11                      | LOMBARDI Fabio         |    | SI |
| 12                      | GUARRESCHI Fabio Paolo |    | SI |
| 13                      | BARBISOTTI Claudio     | SI |    |
| Presenti 10 - Assenti 3 |                        |    |    |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI

Accertata la validità dell'adunanza, il FERRUCCIO PECCATI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- o Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 42, adottata nella seduta del 20.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “I.M.U. - Proposta di determinazione aliquote per l’anno 2013”, con la quale è stato proposto di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’I.M.U. relativamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenza in 0,40%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale in 0,20% e per altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili in 0,85%, confermando la detrazione in € 200,00 per l’abitazione principale, unitamente alla detrazione aggiuntiva di € 50,00, di cui all’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011;
- o visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;
- o visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- o visto altresì il D.Lgs. n° 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- o visto il D.Lgs. n° 446/1997, in particolare l’art. 52 e l’art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;
- o rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- o atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:
  - ✓ aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali);
  - ✓ aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali);
  - ✓ aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);
- o rilevato che ai Comuni è data la facoltà di:
  - ✓ ridurre l’aliquota base fino alla 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locali;
  - ✓ applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detto unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  - ✓ applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locali;

- o rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo di detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- o dato atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5): tale moltiplicatore è stato elevato a da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  - f) 135 per i terreni agricoli;
  - g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
- o rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446;
- o considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2013 sono stati valutati tutti gli effetti che, le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:
  - ✓ nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
  - ✓ in relazione al gettito d'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
- o visto l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ed in particolare le seguenti disposizioni normative:
  - o lettera a): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n° 201 del 2011”;*
  - o lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n° 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;*
  - o lettera g): *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n° 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;*
- o visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 3 nella seduta del 14.01.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- o ritenuto, in conseguenza, di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote:
  - a) 0,85% aliquota di base;

- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
  - c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - d) 0,40% per ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale. Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, titolare di un diritto di abitazione;
  - e) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 2-bis, del Decreto Legge n° 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133/1994);
- o visto l'art. 13 del D.Lgs. n° 201/2011, convertito in Legge 214/2011;
- o viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- o visti i commi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
- o vista la Legge 24.12.2012, n° 228, c.d. Legge di Stabilità, Articolo 1 – comma 381, con la quale è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n° 212;
- o Considerato che, con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013;
- o acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 - articolo 49, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – articolo 49, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o con voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n. 2 (Barbisotti, Puliti), espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. di confermare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | 0,85 per cento | Aliquota di base                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) | 0,40 per cento | Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze                                                                                                                                            |
| c) | 0,40 per cento | Aliquota per le unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata |
| d) | 0,40 per cento | Aliquota per l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale. Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, titolare di un diritto di abitazione;                         |
| e) | 0,20 per cento | Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n° 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133/1994                                                                                  |

2. Di stabilire le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013:

|    |          |                                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| a) | € 200,00 | a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00                                                                                                                                                  |
| b) | € 200,00 | alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata                                                                                                                                                                                                                                            |
| c) | € 200,00 | alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale |

3. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. 201/2011.
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi dell'art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013.-

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Spinadesco, li 19/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Miglioli Sara

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Spinadesco, li 19.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Miglioli Sara

---



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Ferruccio Peccati

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fabio Malvassori

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che ai sensi dell'art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **13.07.2013** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fabio Malvassori

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Spinadesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fabio Malvassori

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Spinadesco  
12/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fabio Malvassori